



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
 CONSIGLIO
 DEL 21/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO

Dott. ANTONIO MINCHELLA

Dott. RAFFAELLO MAGI

Dott. ALESSANDRO CENTONZE

Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - SENTENZA
 N. 3587/2015

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
 N. 40709/2015

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso l'ordinanza n. 143/2015 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del
 11/09/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
 lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

N.

Sentite le conclusioni:

del Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 settembre 2015 il Tribunale di Cagliari, adito in funzione di giudice d'appello, su istanza della difesa di (omissis) - avverso il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello con cui era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere - ne dichiarava l'inammissibilità. La conclusione cui addivenivano i giudici era fondata sull'omessa notifica della stessa richiesta di revoca o sostituzione alle persone offese ex art. 299 comma 4 bis cod. proc. pen., procedendosi per delitti commessi con violenza alla persona (artt. 56, 575 e 582, 585 cod. pen., 4 l. 110/1975).

Si è ritenuto, in definitiva, che l'obbligo di notifica preliminare alla vittima del reato avesse applicazione generalizzata nelle ipotesi di azioni commesse con "violenza alla persona".

2. Ricorre per cassazione (omissis), a mezzo del difensore di fiducia e deduce i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Nullità per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Il (omissis), lamenta il ricorrente, sulla scorta della certificazione rilasciata dal servizio dipendenze della Asl di (omissis) aveva chiesto la revoca o sostituzione della misura in atto avendo intenzione di intraprendere un programma terapeutico e di riabilitazione, risultando egli assuntore di sostanze stupefacenti. Non erano, pertanto, condivisibili gli argomenti utilizzati che avevano indotto l'impugnata declaratoria di inammissibilità. Era, piuttosto, da preferire la tesi più restrittiva. L'oggetto della tutela si limitava all'ambito dei reati intrafamiliari o affettivi e, comunque, ai fatti in cui vi fosse un pregresso "rapporto relazionale" tra autore e vittima. Né la circostanza che l'obbligo di notifica fosse stato esteso in sede di conversione del decreto legge anche a misure diverse dall'allontanamento dalla casa familiare o dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa era elemento idoneo a ritenere che si fosse inteso ampliare l'ambito di tutela e, dunque, estendere l'obbligo di specie anche a delitti in cui la violenza alla persona non si accompagnava ad un pregresso legame relazionale tra autore e vittima.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 Il testo dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen. impone alla parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'onere di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza, alla stessa parte lesa. La facoltà di interlocuzione nel merito sulle istanze *de libertate* è riconosciuta sia nella fase delle indagini preliminari, che in quella successiva alla chiusura delle stesse. L'informativa, inoltre, è estesa ai conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal giudice (art. 299, comma 2 bis cod. proc. pen.).

L'attuale assetto normativo deriva dalla legge n. 119/2013 - recante conversione, con modificazioni, del d.l. 14.8.2013 n. 93 -.

Si contempla, in particolare, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, una forma obbligatoria d'interlocuzione con la persona offesa dal reato. La vittima è individuata quale destinataria *ex lege* della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis,

282 ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., a pena d'inammissibilità dell'istanza *de libertate*.

La *ratio* dell'istituto è nella necessità di rendere partecipe la vittima stessa dell'evoluzione dello *status* cautelare dell'indagato, permettendole la presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.

Potere siffatto si giustifica con il chiaro obiettivo di offrire all'autorità giudiziaria procedente possibili ed ulteriori elementi di valutazione inerenti l'oggetto della richiesta.

Le previsioni si inseriscono in un più ampio ventaglio di misure, protese ad assicurare il diritto "partecipativo" della persona offesa, in una prospettiva di progressivo allargamento.

Rilevano in questa direzione la modifica dell'art. 101, comma 1 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo a carico dell'organo che riceve la notizia di reato di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'obbligatorietà dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, anche in assenza di esplicita richiesta; l'inclusione, tra i destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis cod. proc. pen.) del difensore della persona offesa o, in sua mancanza, della parte lesa stessa quando si procede per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis cod. pen..

È palese, pertanto, la volontà del legislatore di rendere informata la vittima dell'evoluzione della vicenda procedimentale che la riguarda nei diversi snodi. Contenuti ed obblighi informativi possono variare, a seconda del tema procedimentale che, nella specifica congiuntura, rilevi.

2.2. La novella legislativa attua, in parte, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (maggio 2011), ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 27.6.2013.

La direttiva 2012/29/UE costituisce un atto programmatico assunto dagli organismi europei che, nel rivedere ed integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI, impegna gli Stati membri dell'Unione a "realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali", assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere "informazioni dettagliate", al fine di "prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento", informazioni anche "relative allo stato del procedimento".

Più in dettaglio, la vittima dovrebbe essere informata non soltanto della data e del luogo di celebrazione del processo e delle imputazioni per cui si procede, ma anche delle informazioni specifiche "sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime", così come dell'eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale".

La Convenzione di Istanbul, dal canto suo, nell'impegnare gli Stati ad adottare una serie di misure volte a garantire la protezione delle vittime della violenza di genere, stabilisce che le persone offese siano informate dell'eventuale evasione dell'autore del reato, nonché della liberazione di quest'ultimo in via temporanea o definitiva (art. 56 lett. b). Sempre la citata Convenzione prevede che le vittime siano informate dei loro diritti, dell'esito della denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini e del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio (art. 56 lett c).

2.3. Nel diritto interno *l'iter* d'adattamento ha subito più d'un ripensamento.

Con la decretazione d'urgenza si era stabilito che, in caso di richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen.), vi fosse un corrispondente obbligo di notifica all'offeso o al suo difensore; parimenti, i provvedimenti disposti ai sensi dell'art. 299 commi 1 e 2 cod. proc. pen., si sarebbero dovuti immediatamente comunicare al difensore della persona offesa o, in sua mancanza, all'offeso e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Non erano mancate, tuttavia, le critiche alla previsione che limitava l'obbligo "informativo" sulle vicende evolutive (ex art. 299 cod. proc. pen.) nelle due sole forme di controllo cautelare indicate (art. 282 bis e 282 ter cod. proc. pen.). Maggiore attenzione si invocava proprio verso la vittima, per i casi di estinzione della misura o di decorrenza dei termini della sua esecuzione o per l'intervento su misure diverse da quelle inizialmente ipotizzate e richiamate.

Non era previsto, del resto, nel testo iniziale, un momento di reale coinvolgimento dell'offeso nella dinamica cautelare.

Sulla scorta di queste premesse il testo del d.l. 14 agosto 2013 n. 93 è stato ampiamente rimaneggiato.

Si è previsto, in primo luogo, un allargamento della platea delle forme di controllo cautelare, la cui istanza di modifica obbliga alla notifica preliminare. Lo si è fatto includendo anche le misure di cui agli artt. 283, 284, 285 e 286. Si è, poi, definita la categoria sostanziale di riferimento, cui si sono abbinati gli obblighi informativo-interlocutori verso la vittima, enucleando i «procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona».

Si intende, allora, come la scelta sia stata frutto di un consapevole ripensamento improntato ad un allargamento di modi e forme di tutela della vittima stessa, al cospetto di vicende suscettibili di indurre modifiche nel trattamento cautelare in essere ed a carico dell'autore del fatto commesso in danno della prima e con violenza alla persona.

Si è, cioè, stimato che, al cospetto di delitti commessi con quella modalità la vittima stessa avesse titolo ad un'informativa funzionale a rendere effettiva un'interlocuzione sulla vicenda cautelare. E' stata, in altri termini, configurata una forma litisconsortile *necessaria* che, per le possibili valutazioni da operare *de libertate* ed *incidenter tantum*, ha, comunque, una funzione di supporto alla conoscenza informativa verso il decidente.

Assume, dunque, rilevanza centrale la delimitazione del perimetro, assai elastico, che segna la categoria dei delitti "con violenza alla persona" e che risultano il referente obbligato di confronto per definire l'area del coinvolgimento della vittima stessa nell'evoluzione delle misure cautelari applicate alla persona accusata.

2.4. Sul punto una parte della giurisprudenza ha evidenziato come, tra i delitti commessi con "violenza alla persona", si sia inteso operare una limitazione alle fattispecie in cui la condotta violenta si caratterizzava per l'esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima (Sez.2, sentenza n. 43353 del 14/10/2015 Cc. (dep.27/10/2015) Rv. 265094). Si è, dunque, escluso che nei casi in cui l'azione violenta sia del tutto occasionale trovi applicazione lo statuto normativo in esame e l'obbligo di preventiva notifica alla persona offesa.

Non è, d'altro canto, mancata una lettura volta a dare un'interpretazione parzialmente distinta.

Si è, infatti, chiarito che la tipologia di delitti risulta individuata dalla legge non in termini astratti ed in ragione del *nomen iuris*, secondo la classificazione del libro secondo del codice penale o delle leggi speciali. Piuttosto, rileva il concreto atteggiarsi delle modalità commissive della condotta, che devono essere connotate in fatto da "violenza alla persona". E' una modalità esplicativa che può, pertanto, caratterizzare un *genus* indeterminato di delitti, a prescindere dal loro inquadramento sistematico formale e dal bene giuridico protetto in via principale

dalla relativa incriminazione. Una corretta esegesi del testo normativo impone, pertanto, di valorizzare, agli effetti di verificare l'insorgenza dell'obbligo di notificare alla persona offesa dal reato la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, l'effettiva manifestazione, nel singolo caso, di una condotta materiale caratterizzata dalla concreta esplicitazione di atti di violenza in danno della persona offesa.

Ciò risponde, si è detto, non solo alla lettera della legge, ma anche alla *ratio* oggettiva della novella normativa (Sez.1, sentenza n. 49339 del 29/10/2015 Cc.(dep.15/12/2015) Rv.265732, Gallani).

3. Ebbene, ritiene questo Collegio che l'obbligo di preventiva notifica alla persona offesa non richieda quale presupposto aggiuntivo un profilo relazionale-affettivo tra autore e vittima del reato, in guisa che lo statuto di cui all'art 299 comma 3 cod. proc. pen. trova applicazione anche nei casi di cd. violenza occasionale.

Deve dirsi che l'esegesi del testo normativo, secondo quanto prescritto dall'art 12 delle disposizioni sulla legge in generale, si opera non potendo attribuire nell'applicare la legge altro senso che quello fatto *paleso dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse* e l'intenzione del legislatore.

Si è avuto modo di annotare l'evoluzione del testo del decreto legge 93 del 2013. Si è, anche, spiegato come la riflessione, a fronte di un'iniziale relazione "privilegiata" tra cautela e vittima, limitatamente alle ipotesi controllate con le sole misure stabilite agli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen., si fosse allargata, con la legge di conversione, estendendo alle misure previste dagli artt. 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen. e definendo l'ambito oggettivo del nuovo statuto "dialogico" autore-vittima, attraverso il richiamo della *violenza alla persona* come elemento sostanziale di discriminazione.

Non è richiamato, né implicitamente, né esplicitamente nel testo normativo un pregresso legame relazionale tra autore e vittima, né una "forza" commissiva che si orienti, proprio in ragione d'un pregresso rapporto, in danno di una determinata persona offesa.

Piuttosto il legislatore aderendo alle sollecitazioni internazionali sul piano della tutela delle vittime del reato ha inteso operare includendo anche le ipotesi di azioni violente occasionali. Ciò perché allorquando la violenza (nelle sue diverse forme di manifestazione) diventa mezzo commissivo del delitto e si orienta verso la persona è idonea *ex se* ad instaurare un legame relazionale tra autore e vittima, in guisa da legittimare quest'ultima ad interloquire, nella neointrodotta forma *litisconsortile*, sulle possibili vicende modificative del trattamento cautelare in essere.

Centro di tutela è, pertanto, la vittima di azioni violente contro la persona.

Non risulta corretta, a fronte del testo normativo, alcuna delimitazione concettuale o distinzioni volte a valorizzare rapporti pregressi, tipi di relazioni o altri parametri sostanziali cui il legislatore non ha inteso dare ingresso nella selezione dei presupposti operativi dell'istituto.

4. Ciò posto e venendo all'esame della specifica vicenda è chiaro come nella fattispecie non sia fondato il motivo di ricorso articolato *in parte qua*.

Contrariamente a quanto dedotto con il mezzo di impugnazione, la preliminare notifica alla persona offesa si imponeva anche nell'ipotesi di cd. violenza occasionale. Deve privilegiarsi il tracciato interpretativo già sviluppato ed affermarsi che non è richiesto che la violenza alla persona tragga scaturigine da un pregresso rapporto relazionale con la vittima stessa.

Si è detto come l'istituto in esame sia, piuttosto, volto ad incentrare la tutela della vittima in funzione dell'impiego di uno strumento processuale nuovo che ne garantisce la partecipazione nella fase delle vicende modificative o estintive della misura cautelare. Ciò accade perché la vittima è destinataria di violenza alla sua persona ed il tratto commissivo indicato la titola ad un'interlocuzione sul tema, rendendo inammissibili le istanze che eludano o non ottemperino all'obbligo di

informazione preliminare. La violenza alla persona, in realtà, rileva in questa prospettiva assolutamente nuova, perché intacca un diritto fondamentale dell'essere umano, che coincide con l'integrità della sfera fisica e che trova tutela nella Carta costituzionale e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Da ciò discende anche l'interesse della vittima a conoscere gli aspetti modificativi del controllo cautelare stesso. E' un interesse che nel suo nucleo fondante è equipollente, sia in caso di pregresso rapporto relazionale, sia in caso di condotta occasionale, essendo incentrata la *ratio* normativa sulla tutela della vittima *in sé*, al cospetto di un'azione che si sia estrinsecata in suo danno attraverso il mezzo commissivo della violenza alla persona.

Quanto al tema ulteriore egualmente posto dal ricorso afferente la specificità del caso concreto, avendo avanzato il ^(omissis) richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art 89 del d.p.r 309/1990, in funzione di un suo recupero, perché affetto da tossicodipendenza, si intende come non cambino le coordinate logico-ricostruttive della questione giuridica.

A fronte della *ratio* normativa enucleata, invero, è irrilevante che l'art 89 del d.p.r. 309/1990 non rientri tra le misure espressamente indicate dall'art 299 cod. proc. pen. per le quali sia necessario procedere alla preliminare informazione alla persona offesa, a pena di inammissibilità della richiesta di rivisitazione del trattamento cautelare.

La disposizione richiamata, in realtà, non configura un modello di controllo concettualmente diverso dagli arresti domiciliari in senso stretto. Piuttosto contempla una modalità specifica di fruizione di quel regime, nel concorso dei requisiti della dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche ed in presenza o in prospettiva di un trattamento di recupero del soggetto stesso.

I tratti specializzanti che connotano l'istituto non delineano una misura ontologicamente diversa dal controllo domiciliare, che nella specifica circostanza si sarebbe dovuto attuare in una struttura residenziale di cura.

Ebbene, se da un lato assume rilevanza nella disposizione l'interesse sotteso al trattamento di cura del tossicodipendente o dell'acoolidipendente, dall'altro, non può dirsi che interesse siffatto assuma crismi d'assoluta prevalenza rispetto a quello della vittima del reato, tutelato dalla disposizione riformulata (art 299 comma 3 cod. proc. pen.).

Potrebbe, del resto, non essere irrilevante per la stessa vittima di un delitto con violenza alla persona, che il suo autore, inizialmente in custodia nella forma di massimo rigore, sia ammesso ad una misura di controllo domiciliare presso una struttura di cura. In ogni caso è la particolarità della congiuntura concreta a rivelare la specificità delle possibili e contrapposte tendenze che si delineano nella fattispecie.

Si comprende, allora, la ragione per la quale, anche in ipotesi di istanza sostitutiva, ex art 89 d.p.r. 309/1990, torni ad essere centrale l'informazione preliminare alla persona offesa, secondo quanto dispone l'art 299 cod. proc. pen., poiché si tratta di un canale conoscitivo e strumentale alla possibile cognizione giudiziale sulla particolarità della vicenda che ne caratterizza i motivi.

Non v'è ragione, pertanto, per limitare l'interpretazione della norma in esame e per ritenere che l'obbligo generale di notifica preliminare, introdotto con l'interpolazione dell'art 299 cod. proc. pen., in ipotesi di delitti commessi con violenza alla persona, non si applichi alle istanze di cui all'art 89 d.p.r. 309/1990.

Anzi l'ipotesi rientra testualmente nel disposto di cui all'art 299 cod. proc. pen., poiché il giudice *a quo* era stato investito di una richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con un trattamento diverso, vicenda direttamente contemplata dalla disposizione indicata.

Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Trasmessa copia ex art. 23


n. 1 ter L. 8-8-95, n. 332

Roma, li 11 APR. 2016

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Antonio Cairo



Il Presidente

Maria Cristina Stotto

